

REGOLAMENTO (CEE) N. 302/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1993

relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Dublino del 25/26 giugno 1990;

— ha accolto gli «Orientamenti per un piano europeo di lotta contro la droga» presentatigli dal comitato europeo di lotta antidroga (CELAD), e in particolare la raccomandazione che «sia condotto uno studio dagli esperti sulle fonti esistenti di informazione, sulla loro affidabilità e sulla loro utilità, nonché sulla necessità e sull'eventuale portata di un Osservatorio delle droghe (Drugs Monitoring Center), nonché sulle implicazioni finanziarie che la sua creazione comporta, rimanendo inteso che le funzioni di tale Osservatorio non riguarderanno unicamente gli aspetti sociali e sanitari, ma anche gli altri aspetti connessi con la droga, incluso il traffico e la repressione»;

— ha sottolineato la responsabilità di ciascuno Stato membro di predisporre un programma appropriato per la riduzione della domanda di droga ed ha ritenuto che un'azione efficace di ciascuno Stato membro, appoggiata da un'azione comune dei Dodici e della Comunità, debba rappresentare una delle principali priorità per gli anni a venire;

considerando le conclusioni dello studio di fattibilità dell'Osservatorio e del piano europeo di lotta contro la droga, presentate al Consiglio europeo di Roma del 13 e 14 dicembre 1990;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991, ha approvato il principio della costituzione di un Osservatorio europeo delle droghe, fermo restando che le effettive modalità di realizzazione dello stesso, per esempio la sua entità, la sua struttura istituzionale e la sua organizzazione informatica, dovranno essere ancora discusse ed ha incaricato il CELAD di proseguire e concludere rapidamente i lavori in questo senso, in collegamento con la Commissione e le altre istanze politiche competenti;

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Maastricht del 9 e 10 dicembre 1991, ha invitato le istituzioni della Comunità europea a fare tutto il possibile affinché l'atto che istituisce l'Osservatorio europeo delle droghe possa essere adottata anteriormente al 30 giugno 1992;

considerando che il 22 ottobre 1990 la Comunità ha concluso, con la decisione 90/611/CEE⁽⁴⁾, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, qui di seguito denominata «convenzione di Vienna», ed ha depositato la dichiarazione di competenza relativa all'articolo 27 di detta convenzione⁽⁵⁾;considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3677/90⁽⁶⁾, per l'attuazione da parte della Comunità del sistema di controllo del commercio di talune sostanze previste all'articolo 12 della convenzione di Vienna;considerando che il 10 giugno 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁽⁷⁾, la quale mira a combattere in particolare il traffico degli stupefacenti;⁽¹⁾ GU n. C 43 del 18. 2. 1992, pag. 2.⁽²⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 54.⁽³⁾ GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 56.⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 24. 11. 1990, pag. 57.⁽⁶⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 900/92 (GU n. L 96 del 10. 4. 1992, pag. 1).⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1991, pag. 77.